REPUBBLICA ITALIANA 211/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Aurelio LAINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Giovanni COMITE	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 218, 3 co., c.g.c.

nel giudizio di ottemperanza in materia pensionistica ex art. 217 e ss. del c.g.c. iscritto al n. **62785** del registro di segreteria, promosso da

- ***OMISSIS***, nato a *omissis*, il *omissis*, C.F. *omissis*, ***OMISSIS***, nata a *omissis*, il *omissis*, C.F. *omissis*, ***OMISSIS***, nata a *omissis*, il *omissis*, C.F.: *omissis*, ***OMISSIS***, nata a *omissis*, il giorno *omissis*, C.F. *omissis*, **quali eredi del sig. *OMISSIS*,** nato a *omissis*, il *omissis* (C.F. *omissis*), ivi deceduto in data 12.04.2025, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Cinque (C.F. CNQGNN67P16F839W), con domicilio eletto presso la Cinque e

Soci s.r.l. – società tra avvocati, in Roma, corso Trieste, 109, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di rito al seguente indirizzo pec: giovannicinque1@avvocatinapoli.legalmail.it

Contro

- POSTE ITALIANE S.p.A. (C.F. 97103880585), con sede in Roma, viale Europa, 190 in persona della dott.ssa Tiziana Morandi, in qualità di Procuratore, in virtù dei poteri conferiti con procura per atto Notaio Pierluigi Ambrosone di Roma in data 18 novembre 2024, Rep. N. 57011, Racc. n. 16799, reg.to a Roma 5 in data 20 novembre 2024 al n. 11407 serie 1/T, rappresentata e difesa, dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F. DLCRFL45R27F839X, fax 02.72144500, pec: raffaeledelucatamajo@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci sito in Roma alla via della Conciliazione n. 10;

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati **Sergio Preden** (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), **Antonella Patteri** (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), **Giuseppina Giannico** (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica

certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e **Lidia Carcavallo** (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

per l'ottemperanza

della sentenza n. 196/2024 della Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - depositata in data 12.08.2024.

VISTO il ricorso per ottemperanza;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'avv. delegato Cristina Beni per i ricorrenti, l'avv. delegato Alessandro Di Casola per Poste Italiane S.p.a. e l'avv. Sergio Preden per l'Inps.

Svolgimento del processo

1. I ricorrenti hanno adito questo Giudice per l'ottemperanza della sentenza n. 196/2024 della Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello depositata in data 12.08.2024 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 60190 del registro di segreteria promosso dal Sig. *OMISSIS*, in favore del quale, in riforma della sentenza gravata, è stata disposta la condanna di Poste

Italiane S.p.a. a "*pagare la somma di euro 42.428,31, oltre rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al deposito della sentenza ed interessi al tasso legale dal detto deposito al saldo effettivo*".

Gli attuali istanti, in qualità di eredi del citato Sig. *OMISSIS*, lamentano la parziale ottemperanza alla sentenza di cui si discute da parte di Poste Italiane S.p.A., per l'errato conteggio della rivalutazione monetaria (e, conseguentemente degli interessi compensativi), che, a loro avviso, dovrebbe decorrere sin dall'insorgenza del diritto del loro dante causa alle differenze retributive riferite agli anni 1995, 1996 e 1997.

Hanno concluso chiedendo di:

- dichiarare l'obbligo di Poste Italiane S.p.A. ad ottemperare alla richiamata sentenza n. 196/2024, depositata in data 12.08.2024, assegnando a Poste Italiane S.p.A. il termine entro il quale provvedere all'effettiva integrale esecuzione del dispositivo della sentenza, nonché adottando ogni ulteriore provvedimento che si renda necessario, compresa la nomina di un Commissario *ad acta*, al fine di dare completa esecuzione alla citata sentenza n. 196/2024, oltre interessi al tasso legale a far data dal 12.08.2024 sino all'effettivo e completo soddisfo;

- in caso di mancata esecuzione entro l'assegnando termine, accertare e dichiarare il diritto degli istanti, nella spiegata qualità, alla penalità di mora pari ad € 100,00/die – ovvero nel diverso importo, superiore od inferiore, ritenuto equo e di giustizia – in ipotesi di ulteriore ritardo di Poste Italiane S.p.A., da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo; con

conseguente condanna di Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore degli istanti, nella spiegata qualità, alla penalità di mora pari ad € 100,00/die – ovvero nel diverso importo, superiore od inferiore, ritenuto equo e di giustizia – in ipotesi di ulteriore ritardo oltre l'assegnando termine e sino all'effettivo soddisfo;

- con vittoria di spese del giudizio, incluse quelle generali, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA.

3. Si è costituito in giudizio Poste Italiane S.p.A. che, all'esito del riepilogo dei fatti di causa, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria e la pretestuosità della richiesta penale per il ritardo, chiedendo, previo accertamento dell'integrale esecuzione della sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza, di rigettare il ricorso con vittoria di spese, con ammissione di una CTU contabile, o, in subordine, la verificazione ex art. 66 c.p.a., per l'esatta determinazione del calcolo di interessi e rivalutazione sulla sorte capitale, già regolarmente corrisposta all'istante.

4. L'Inps si è costituito in giudizio chiedendo di dichiarare il ricorso, nei confronti dell'Istituto previdenziale, inammissibile o comunque infondato poiché i ricorrenti non avrebbero articolato nessuna domanda verso l'Istituto che, peraltro, in sede di cognizione, sarebbe risultato vittorioso rispetto a tutte le istanze proposte dal *OMISSIS*.

5. All'odierna udienza le parti presenti, dopo aver illustrato più approfonditamente le rispettive posizioni, si sono riportate alle conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione

Motivi della decisione

6. Il ricorso proposto dagli eredi del Sig. *OMISSIS* per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 196/2024 che, accogliendo l'appello, ha condannato Poste Italiane S.p.A. – ovvero l'ex datore di lavoro del citato *OMISSIS* che, dopo averlo illegittimamente licenziato, lo aveva riassunto a seguito di un nutrito contenzioso presso altri plessi giurisdizionali – a corrispondergli la *"somma di euro 42.428,31, oltre rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al deposito della presente sentenza ed interessi al tasso legale dal detto deposito al saldo effettivo"* è fondato.

Come hanno rilevato gli odierni istanti, nella qualità di eredi del citato *omissis*, la sentenza di questa Sezione n. 196/2024 – che è intervenuta in esito all'annoso e complesso contenzioso giudiziario tra il dante causa degli istanti e Poste Italiane S.p.A., ben riassunto nel corpo della medesima decisione – è chiara nel premettere che **"***La controversia attiene…a questioni di stretto diritto, concernenti il valore e l'interpretazione di diverse pronunce giurisprudenziali (peraltro coperte da giudicato), con riguardo alle prescrizioni normative di cui all'art. 2041 e all'art. 2909 del codice civile…In materia di indebito arricchimento del datore di lavoro (nella fattispecie Poste Italiane S.p.a.) in conseguenza della dichiarazione di*

illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente postale…emerge che il fatto illecito rilevante ai fini della integrazione dei requisiti di applicabilità del richiamato art. 2041 del codice civile è l'originario licenziamento illegittimo dell'appellante…" (ovvero del *OMISSIS*).

Ed ancora il *"recupero pensionistico…riconosciuto…in favore dell'INPS…rappresenta solamente una ulteriore conseguenza derivante dall'originario fatto illecito".*

"Quanto detto…emerge anche dal principio espresso dalla sentenza emessa, su ricorso del omissis *dal Tribunale di Napoli n. 16629 del 22.10.2002, passata in giudicato"* per cui *"…nel caso di specie, poiché al ricorrente è stato inibito di effettuare la propria prestazione lavorativa per effetto dell'illegittimo recesso datoriale…spetta a titolo risarcitorio la retribuzione per tutto il periodo di interruzione del periodo lavorativo, dal cui importo deve detrarsi quanto dallo stesso percepito a titolo di trattamento pensionistico".*

Ora all'istante *"non può che spettare, a titolo risarcitorio, la retribuzione per tutto il periodo di interruzione del rapporto lavorativo, come stabilito dalla decisione del richiamato giudice ordinario…così da indennizzarlo della effettiva diminuzione patrimoniale subita pari a complessivi euro 42.428,31, somma non contestata dalle parti in causa".*

"Conclusivamente…Poste Italiane S.p.a. deve essere condannata, ai sensi dell'art. 2041 del codice civile, a tenere indenne l'appellante della diminuzione subita, quantificata in euro 42.428,31, oltre rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al deposito della presente sentenza ed interessi al tasso legale dal detto deposito al saldo effettivo"

Dalla riassunta sentenza di questa Corte n. 196/2024, deriva dunque che Poste Italiane S.p.A., oltre all'importo indicato di euro 42.428,31, dovrà corrispondere la rivalutazione monetaria (l'indennizzo ex art. 2041 del c.c. ha infatti natura giuridica di debito di valore e non di valuta, tra le tante, Cass Ord. n. 35480/2022) dal dì del dovuto (che, per effetto dell'illegittimo licenziamento, decorre dalla retribuzione maturata per ciascuno degli anni in cui il rapporto di lavoro avrebbe dovuto proseguire, come indicato dagli stessi istanti (ovvero dal 31.12.1995 per l'anno 1995; dal 31.12.1996 per l'anno 1996 e dal 26.09.1997 per parte dell'anno 1997) e sino al deposito della sentenza di cui trattasi (ovvero sino al 12.08.2024), cui aggiungere interessi, al solo tasso legale, da calcolarsi sulla somma che ne deriva, da quest'ultima data sino alla data del saldo effettivo.

Non può infatti accogliersi la diversa prospettazione di Poste Italiane S.p.A. che, malgrado la richiesta degli istanti, ha parzialmente ottemperato alla sentenza di cui si tratta, versando una somma minore di quella anzidetta sia a titolo di rivalutazione che di interessi, sostenendo, in distonia con la sentenza oggetto di ottemperanza, che la rivalutazione monetaria decorrerebbe dalla domanda giudiziale o, a tutto concedere, dal fatto dannoso dell'arricchimento coincidente con il recupero dell'INPS dal *omissis* (e non già da Poste Italiane S.p.A.) dei ratei di pensione ritenuti indebiti.

Pertanto, considerate anche le esemplificazioni di calcolo indicate nel ricorso degli istanti, risultano superflue le richieste istruttorie di Poste Italiane S.p.a. per l'esatta quantificazione di rivalutazione monetaria e interessi legali, il cui conteggio dovrà essere attualizzato da Poste Italiane S.p.a. con riguardo alla data ultima di effettivo pagamento.

Con riguardo alla posizione di INPS, se ne rileva l'estraneità al presente giudizio di ottemperanza, attinente esclusivamente alla individuazione dei criteri alla stregua dei quali quantificare il debito gravante su Poste Italiane S.p.A., per cui l'Istituto previdenziale, come rilevato anche nel corso dell'odierna udienza, non ha né titolo, né interesse, a contraddire, avendo ricevuto una mera *litis denuntiatio.*

In conclusione, il ricorso per ottemperanza deve ritenersi fondato, e, per l'effetto, Poste Italiane S.p.A. dovrà dare esatta esecuzione alla sentenza della Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 196 del 2024, nei termini espressi in parte motiva, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.600,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cpa se dovuti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità per le cause previdenziali, ex art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza iscritto al n. **62785** del ruolo generale, proposto dagli epigrafati eredi di *OMISSIS*, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara l'obbligo di Poste Italiane S.p.A. di ottemperare alla sentenza n. 196/2024 emessa da questa Sezione nel termine di giorni 60.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.600,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cpa se dovuti.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Beatrice MENICONI Enrico TORRI

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/10/2026

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

f.to digitalmente